

BREVIARIO FISCALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'OPERATORE D.B.N. IN REGIME FORFETARIO

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Ai fini dell'attribuzione della partita IVA è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate tramite l'apposito modello,

- presentandolo direttamente ad un qualsiasi Ufficio AdE
- oppure trasmettendolo telematicamente, ma in tal caso è necessario essere in possesso del PIN, indicando, oltre ai propri dati personali:
 - la propria residenza,
 - il luogo di esercizio dell'attività,
 - l'attività che verrà svolta,
 - 96.09.09 se trattamenti
 - 85.59.90 se insegnamento
- l'opzione per il regime forfetario,
- telefono ed e-mail.

In seguito, in caso di variazione di qualcuno dei dati suddetti, sarà necessario presentare, con le stesse modalità, entro 30 giorni dall'evento, la dichiarazione di VARIAZIONE o di CESSAZIONE.

Non deve essere presentata denuncia né alla Camera di Commercio, né all'INAIL, trattandosi di attività professionale e non di impresa.

La presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione dell'attività, non hanno alcun costo se non quello eventuale del consulente che provvede all'operazione.

ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SPARATA DELL'INPS

Preferibilmente entro 30 giorni dall'inizio attività è necessario provvedere, esclusivamente in via telematica, all'iscrizione nella gestione separata dell'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali.

L'iscrizione non ha alcun costo se non quello eventuale del consulente che provvede all'operazione.

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I contribuenti in regime forfetario

- non sono soggetti (almeno, per tutto il 2020) all'obbligo della fatturazione elettronica.
- non sono soggetti all'IVA
- non sono soggetti alla ritenuta d'acconto
- quando svolgono la propria attività, verso chiunque, devono emettere sempre fattura e mai ricevuta.

La fattura deve essere emessa, in duplice esemplare, su supporto cartaceo di qualsiasi forma o dimensione, per cui nel caso di trasmissione telematica (da non confondersi con la fatturazione elettronica) sarà cura di entrambi i soggetti (emittente e ricevente) provvedere alla stampa della stessa.

- In caso di modulistica commerciale in blocchetti è necessario fare attenzione a che
- non si tratti di FATTURA/RICEVUTA FISCALE. Per intenderci quelle utilizzate da estetiste, parrucchieri, ristoranti, che recano in fondo una numerazione pre-stampigliata attribuita dal Ministero, per l'acquisto dei quali il commerciante richiede i Vostri dati IVA.
 - In alcuni casi sulla fatture è prestampata la dicitura "ricevo" e "a quietanza della prestazione". Se si utilizza tale tipologia è necessario fare attenzione ad annullare dette dicitura nel caso la fattura non venga incassata contestualmente all'emissione.

La fattura deve essere emessa non più tardi del momento dell'incasso; può essere emessa prima dell'incasso e, in tal caso, non concorre al reddito sino a che non verrà incassata.

La fattura deve contenere le indicazioni come dal prospetto seguente:

Antonio Rossi

10100 TORINO - Via Roma 1

Codice Fiscale. RSSNTN 63C22 L219X

Partita IVA : 0123456 001 8

Operatore Shiatsu

libera professione di cui alla legge 4/2013

FATTURA

Numero	Data
13	31/01/2015

Signor

VERDI GIUSEPPE

Via Milano 1

10100 TORINO

c.f. VRDGPP 80B01 L219X

(oppure partita IVA)

*n 1 trattamento Shiatsu di riequilibrio energetico
non terapeutico (prestazione non sanitaria)*

euro 40,00

Non soggetto IVA. Operazione ai sensi dell'art. 1 comma 58 Legge 190/2014

Se il cliente è un soggetto IVA, anziché il codice fiscale dovrà essere indicata la partita IVA (od entrambi) e indicato

Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto: art. 1 comma 67 legge 190/2014.

Il totale annuo del fatturato incassato dovrà essere conteggiato distinto per tipologia (trattamenti, insegnamento, altro) e l'importo complessivo costituirà titolo per il conteggio dell'imposta dovuta

Casi specifici

Se il ricevente è residente in Italia, non è titolare di partita ed il totale non supera 400 euro può essere emessa la fattura semplificata, ed omettere quindi l'indicazione del nominativo e della residenza del cliente.

Se il totale della fattura supera 77,47 euro deve essere applicata la marca da bollo di 2 euro sull'originale per il ricevente.

Se il ricevente è intracomunitario, titolare di partita IVA, è necessario produrre il Modello Intrastat entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre nel quale è stato fatturato il servizio.

FATTURE DI ACQUISTO DI BENI O DI SERVIZI

E' sempre necessario comunicare al fornitore, al momento dell'ordine, di essere in regime forfetario e quindi non soggetto a Ritenuta d'acconto.

La fatture ricevute per l'acquisto d un bene o di un servizio inerente l'attività devono essere numerate e conservate.

In sede di dichiarazione dei redditi è altresì necessario comunicare l'importo di alcuni costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività. Per il 2018 si tratta del consumo di carburante per autotrazione, energia elettrica e telefono. Detti costi, come tutti i costi in regime forfetario, non sono deducibili e, presumibilmente potranno essere utilizzati per una valutazione sulla congruità dei ricavi dichiarati.

Casi specifici

Se il fornitore è un professionista è necessario tenere la fattura in evidenza perché, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere riportato il codice fiscale e l'importo del fatturato complessivo nell'apposito quadro RS.

Se il fornitore è intracomunitario è necessario calcolare l'IVA italiana sull'importo fatturato e versarla con codice tributo 6493 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

Imposte e contributi devono essere pagati:

Entro il 30 giugno (salvo proroghe) oppure entro **il 31 luglio** pagando una maggiorazione dello 0,40% = 4 euro ogni mille euro:

- L'imposta calcolata sul reddito prodotto nell'anno precedente meno gli acconti versati per l'anno precedente più il 50% dell'imposta calcolata per l'anno precedente quale acconto per l'anno in corso.
- Il contributo INPS calcolato sul reddito prodotto nell'anno precedente meno gli acconti versati per l'anno precedente più il 40% del contributo per l'anno precedente quale acconto per l'anno in corso.

Entro il 30 novembre:

- Il 50% dell'imposta calcolata per l'anno precedente quale acconto per l'anno in corso.
- Il 40% del contributo per l'anno precedente quale acconto per l'anno in corso.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate il Modello REDDITI PF relativo ai redditi prodotti nell'anno precedente- Ovviamente bozza di tale modello deve essere già predisposta in tempo utile per determinare l'importo delle imposte e dei contributi dovuti.

Non è possibile utilizzare il Modello 730 per i contribuenti forfetari.